

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 21 marzo 2011 — Compass-Datenbank GmbH/Repubblica d'Austria

(Causa C-138/11)

(2011/C 186/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Compass-Datenbank GmbH

Resistente: Repubblica d'Austria

Con l'intervento di: Bundeskartellanwalt, Bundeswettbewerbsbehörde

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che una pubblica autorità svolge un'attività imprenditoriale, qualora memorizzi in una banca dati (il registro delle imprese) i dati comunicati dalle imprese in base a obblighi legali di notificazione e, a pagamento, concede la consultazione e/o consente la produzione di stampe, ma ne vieti qualsiasi impiego ulteriore.

In caso di soluzione negativa della questione sub 1):

2) Se sussista attività imprenditoriale allorché la pubblica autorità, invocando il diritto sui generis in qualità di costitutore di una banca dati, vieti qualsiasi impiego che vada oltre la concessione della consultazione e la produzione di stampe.

In caso di soluzione affermativa delle questioni sub 1) o sub 2):

3) Se l'art. 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che i principi sanciti nelle sentenze 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 e C-242/91, Magill TV Guide, Racc. pag. I-743 nonché 29 aprile 2004, causa C-418/01, I.M.S. Health, Racc. pag. I-5039, («dottrina delle infrastrutture essenziali») devono essere applicati anche qualora non sussista alcun «mercato a monte», in quanto i dati tutelati vengono raccolti e memorizzati in una banca dati (registro delle imprese) nell'ambito di attività comportanti l'esercizio di pubblici poteri.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen Sad — Varna (Bulgaria) il 28 marzo 2011 — OOD Klub/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — gr. Varna, pri Sentralno Upravlenie na Natsionalna Agentsia po Prihodite

(Causa C-153/11)

(2011/C 186/21)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen Sad — Varna

Parti

Ricorrente: OOD Klub

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — gr. Varna, pri Sentralno Upravlenie na Natsionalna Agentsia po Prihodite

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 168, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE⁽¹⁾, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che — dopo che il soggetto passivo ha esercitato il proprio diritto di scelta e ha inserito un immobile, che rappresenta un bene d'investimento, nel patrimonio dell'impresa — si deve presumere (ossia ritenere fino a prova contraria) che tale bene sia utilizzato ai fini delle operazioni imponibili effettuate dal soggetto passivo;

2) Se l'art. 168, n. 1, lett. a), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che il diritto alla detrazione in occasione dell'acquisto di un immobile che sia stato destinato al patrimonio dell'impresa di un soggetto passivo, sorge immediatamente nel periodo fiscale in cui l'imposta è divenuta esigibile, e ciò a prescindere dalla circostanza che l'immobile non possa essere utilizzato a causa della mancanza del certificato di agibilità obbligatoriamente previsto dalla legge;

3) Se sia compatibile con la direttiva e con la giurisprudenza concernente l'interpretazione della stessa una prassi amministrativa come quella della Natsionalna Agentsia po Prihodite, secondo cui il diritto alla detrazione fatto valere da soggetti passivi dell'IVA per beni d'investimento da essi acquistati può essere negato con la motivazione che tali beni sono utilizzati dai titolari delle società per fini privati, senza che a tale uso venga applicata l'IVA.

4) Se, in un caso come quello di cui al procedimento principale, alla società, ossia la ricorrente, spetti un diritto a detrazione in occasione dell'acquisto di un immobile (una maisonette a Sofia).

(¹) GU L 347, pag. 1.

Ricorso proposto il 5 aprile 2011 — Commissione europea/Francia

(Causa C-164/11)

(2011/C 186/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: W. Mölls, agente)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le misure necessarie per adeguare il suo sistema di tassazione dell'elettricità alle disposizioni previste dalla direttiva 2003/96/CE (¹), nonostante la scadenza del periodo transitorio previsto all'art. 18, n. 10, secondo comma, della direttiva stessa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

— condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la Commissione sostiene che, nonostante la scadenza del periodo transitorio assegnato alla convenuta, vale a dire il 1° gennaio 2009, essa non ha ancora adeguato tutti gli elementi del suo sistema di tassazione dell'elettricità alle disposizioni della direttiva. Secondo le autorità francesi, la legge n. 2010-1488 del 7 dicembre 2010, adottata ed entrata in vigore dopo la scadenza del termine assegnato nel parere motivato, recepisce nel diritto interno le disposizioni della suddetta direttiva. Secondo la Commissione, il presente ricorso deve essere accolto in riferimento alla situazione del diritto nazionale applicabile al momento della scadenza del termine stabilito nel parere motivato.

La Commissione rileva che, in ogni caso, la Francia non ha ancora adeguato tutti gli elementi del suo sistema di tassazione dell'elettricità in modo da renderli conformi alle disposizioni della direttiva. Così, la ricorrente respinge la tesi delle autorità nazionali, secondo la quale la direttiva non vieterebbe aumenti dei diritti di accisa a seconda delle zone geografiche interessate. Al contrario, essa stabilirebbe il principio di un'aliquota unitaria

per tutti i consumi di elettricità in uno stesso Stato membro ed elencherebbe in modo tassativo, agli artt. 5, 14, 15 e 17, le deroghe a tale principio.

La Commissione respinge inoltre la tesi sostenuta dalle autorità francesi, secondo la quale la «differenziazione tariffaria applicabile» non comporterebbe alcun rischio di frode, non implicherebbe alcun onere supplementare per gli operatori e non costituirebbe un ostacolo all'ingresso di fornitori stranieri sul mercato.

(¹) Direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 18 aprile 2011 — CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI)/Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration

(Causa C-179/11)

(2011/C 186/23)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI)

Resistenti: Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration

Questioni pregiudiziali

1) Se la direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/9/CE (¹), garantisca il diritto di beneficiare delle condizioni minime di accoglienza da essa previste ai richiedenti per i quali uno Stato membro, cui sia stata presentata una domanda di asilo, decida, in applicazione del regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003 (²), di interpellare un altro Stato membro che esso ritenga competente per l'esame della domanda, per l'intera durata della procedura di presa in carico o di ripresa in carico da parte di tale altro Stato membro;

2) in caso di soluzione affermativa di detta questione:

a) se l'obbligo incombente al primo Stato membro di garantire il beneficio delle condizioni minime di accoglienza decada al momento della decisione di accettazione da parte dello Stato membro richiesto, al momento della presa in carico o della ripresa in carico effettiva del richiedente asilo o a un'altra data;